

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE SAGRE,
FESTE POPOLARI E
MANIFESTAZIONI COSTITUENTI PUBBLICO
SPETTACOLO**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N 42 DEL 16-11-2015

INDICE

1. Oggetto
2. Definizione di “Sagra”
3. Autorizzazioni pubblico spettacolo e intrattenimento
4. Modalità di presentazione delle istanze
5. Somministrazione di alimenti e bevande
6. Baracche per pubblici spettacoli
7. Prescrizioni di sicurezza
8. Orari e limiti di rumorosità
9. Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori
10. Smaltimento dei rifiuti e pulizie
11. Fuochi d’artificio
12. Contributo comunale
13. Comunicazione ai Richiedenti
14. Responsabilità
15. Tariffe, tasse e imposte
16. Sanzioni
17. Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le attività di intrattenimento e svago e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, feste popolari, feste religiose, manifestazioni sportive e politiche o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale e che possano in qualsiasi modo configurarsi come manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Art. 2 - Definizione di "Sagra"

Per "sagre" si intendono le feste e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da intrattenimento e svago, purché riconducibili, per contenuto, a finalità di natura culturale, folcloristica, di promozione sociale ed economica, ovvero religiosa, di volontariato e di sport.

Le sagre si caratterizzano per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole parti dello stesso; i prodotti oggetto di somministrazione dovranno essere prevalentemente quelli tipici del territorio.

Art. 3 - Autorizzazioni pubblico spettacolo e intrattenimento

Gli organizzatori delle sagre e/o manifestazioni, altresì, al fine del rilascio dell'autorizzazione dovranno presentare al Comune apposita richiesta mediante la compilazione di apposita modulistica messa a disposizione dall'Ufficio competente. In particolare:

1. Intrattenimenti in spazi attrezzati con capienza pari o superiore a 200 posti

I trattenimenti in spazi attrezzati con allestimento di strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone, sono soggetti a verifica di agibilità da parte della Commissione Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi C.V.L.P.S.) ai sensi 80 Tulp. La richiesta di autorizzazione al pubblico trattenimento ex art. 68 e pubblico spettacolo ed ex art. 69 deve essere trasmessa all'Ufficio comunale di riferimento **almeno 60 gg. prima** della data prevista per l'evento e dovrà essere corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri o architetti o periti industriali che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto Ministero dell'Interno. L'Ufficio Comunale, ricevuta l'istanza, trasmetterà la stessa nel termine di 15 gg. alla Commissione di cui sopra, per gli adempimenti di propria competenza. Il rilascio di autorizzazione ex art. 68 e 69 TULPS è vincolato al rispetto del parere acquisito e della documentazione richiesta all'istante.

2. Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza inferiore a 200 posti.

Per i trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DPR n. 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri o architetti o periti industriali che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto Ministero dell'Interno che dovrà essere presentata all'Ufficio comunale competente **almeno 30 gg prima** lo svolgersi della manifestazione.

E' SEMPRE NECESSARIA LA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' DEI LOCALI NEI QUALI SI SVOLGERA' LA MANIFESTAZIONE DI CUI AI PUNTI 1 E 2

3. Spettacoli e trattenimenti all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico

a) Per le feste e sagre di piazza, svolte in aree all'aperto **prive di strutture destinate a stazionamento del pubblico** (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento) è comunque necessario l'ottenimento della licenza di Pubblica sicurezza ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. Sarà necessario presentare all' Ufficio preposto, una richiesta di autorizzazione allegando alla stessa un dettagliata relazione tecnica a firma di tecnico abilitato certificante le caratteristiche della manifestazione in ogni suo aspetto tecnico e organizzativo accompagnata da planimetria firmata e quotata. Alla stessa richiesta dovranno essere allegati eventuali certificazioni di idoneità statica da parte di chi si incarica dell'eventuale montaggio del palco o pedana per gli artisti (se previsti), l'idoneità statica e la conformità degli impianti luce, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte a firma di tecnico abilitato e la certificazione in merito alla presenza e conformità dei sistemi antincendio. Resta ferma la necessità di richiedere l'intervento della C.V.L.P.S. nei casi in cui si prevedano palchi di altezza superiore a 80cm (o da normativa vigente), carichi sospesi e quant'altro previsto dalla normativa vigente come da sottoporsi al vaglio della stessa commissione.

b) Le feste e sagre di piazza, ove sia previsto il posizionamento di strutture destinate allo stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento), saranno autorizzate nel rispetto delle procedure stabilite dai punti 1 o 2 del presente articolo, a seconda che la capienza sia pari o superiore o inferiore alle 200 persone.

4. Per quanto non espressamente richiamato nei commi precedenti del presente articolo, si rimanda alle norme della disciplina legislativa vigente in materia.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle istanze

Nell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione/soggetto referente, dovrà essere chiaramente specificato:

- Generalità del soggetto (ente, associazione, ecc.) richiedente: denominazione, sede,
- Codice fiscale/partita IVA, natura giuridica e finalità;
- Generalità del legale rappresentante dell'ente, associazione, ecc. (complete di numero telefonico per una rapida rintracciabilità) il quale sarà personalmente il destinatario dell'autorizzazione;
- espressa accettazione delle norme del presente regolamento;

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- Indicazione degli spazi, strutture e servizi comunali richiesti;
- Indicazione delle aree private utilizzate, unitamente al consenso scritto del proprietario, se diverso da richiedente
- il programma dell'iniziativa con indicazione del periodo di svolgimento ;
- il piano di sicurezza redatto da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo o ordine di appartenenza dal quale si evincano tutte le caratteristiche della manifestazione (tra cui afflusso e deflusso delle persone, eventuali vie d'esodo, presenza o meno di impianti elettrici e loro ubicazione, palchi, strutture per lo stazionamento del pubblico o di

contenimento, aree destinate alla somministrazione, estintori e quanto altro possa essere utile alla valutazione dell' evento) il tutto riportato su planimetria in scale debitamente sottoscritta e timbrata.

- Elaborato progettuale di eventuale impianto elettrico provvisorio (se previsto) redatto e sottoscritto da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo o ordine di appartenenza, da certificarsi dopo la realizzazione;
- Eventuale dichiarazione di disponibilità a presenziare all'evento da parte di almeno **due** soggetti in possesso di certificato di idoneità tecnica massimo rischio rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco (in caso di manifestazioni di notevole rilevanza la C.C.V.L.P.S. potrebbe richiederne un numero maggiore) e copia dei relativi attestati;
- Polizza assicurativa per la responsabilità civile in corso di validità ;
- Eventuale dichiarazione di disponibilità a presenziare all'evento da parte di personale addetto al soccorso sanitario , anche appartenente ad associazioni di volontariato dedicate;
- Copia Dia sanitaria in caso di somministrazione di alimenti e bevande;
- Copia autorizzazione TOSAP
- Copia del documento di identità del richiedente.

Il Comune potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento costituisce condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione.

Art. 5- Somministrazione alimenti e bevande

Le attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel corso di feste e sagre sono soggette alla presentazione della DIA SANITARIA prima dello svolgimento della manifestazione, alla ASL competente per territorio e all'ufficio comunale preposto per gli atti di competenza.

Art. 6 – Baracche per pubblici spettacoli

Senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno su aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso alla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in particolare rispettose della normativa in materia igienico sanitaria nel rispetto delle normative di sicurezza, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Possono essere autorizzati durante le manifestazioni/sagre paesane alla installazione di baracche destinate alla somministrazione di alimenti e bevande solo coloro abbiano acquisito la preventiva autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Comunale preposto.

Il suolo pubblico occupato dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro a cura del concessionario.

Ai concessionari è vietato:

1. attirare il pubblico con richiami rumorosi;

2. tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati dall'Amministrazione;

L'Amministrazione Comunale potrà, pertanto, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Art. 7 - Prescrizioni di sicurezza

A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire il rispetto delle seguenti disposizioni in materia di sicurezza:

- a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti, debitamente certificati e sempre accompagnati da relazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato.
- b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato.
- c) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra e debitamente certificate e collaudate.
- d) Le eventuali linee elettriche temporanee dovranno essere debitamente certificate da tecnico abilitato e accompagnate da progetto di realizzazione.
- e) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

Art. 8 - Orari e limiti di rumorosità.

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal piano acustico di questo Comune per la disciplina delle attività rumorose.

Art. 9 - Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori.

Ogni manifestazione dovrà essere coperta da idonea polizza RC, sia in forma specifica, che cumulativa in caso di programma di manifestazioni (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale) da rimettersi in copia all'Ufficio Comunale preposto unitamente alla richiesta di autorizzazione.

Il rimborso per le eventuali spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature (palco, sedie, tavoli, panche, gazebo, ecc.) fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito, annualmente, dalla Giunta Comunale con separato atto e tempestivamente comunicato agli organizzatori.

Art. 10- Smaltimento dei rifiuti e pulizie

Gli organizzatori delle manifestazioni devono garantire che i rifiuti prodotti durante lo svolgimento degli eventi vengano raccolti in maniera differenziata con l'assunzione dei relativi costi.

Ogni fruitore degli spazi pubblici è responsabile della relativa pulizia e ripristino delle condizioni iniziali del luogo che gli è stato assegnato.

Art. 11 – Fuochi d'artificio

La richiesta per l'eventuale lancio di fuochi artificiali deve essere presentata, per ogni singola manifestazione, a cura del pirotecnico incaricato dell'esecuzione dello spettacolo, accompagnata da

accurata relazione descrittiva dell'evento indicante tipologia e quantità di materiale utilizzato e sua provenienza, il sito di lancio individuato e le caratteristiche dei luoghi circostanti, il tutto allegato ad una planimetria in scala, quotata, sottoscritta e timbrata da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo.

L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'evento, onde consentire, in caso di sito non collaudato, la convocazione della Commissione competente in materia.

Il pirotecnico, in caso di accoglimento dell'istanza, dovrà produrre copia di polizza assicurativa per responsabilità civile e tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 12– Contributo Comunale

E' vietata qualsiasi forma di sponsorizzazione comunale di sagre feste o manifestazioni.

La contribuzione comunale è ammessa solo nelle ipotesi previste e secondo le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici a favore di enti ed associazioni.

Non sono ammesse al Patrocinio iniziative di carattere partitico o sindacale.

Art. 13 - Comunicazione ai Richiedenti

A tutti i richiedenti sarà data comunicazione dell'esito della loro istanza.

Art. 14 - Responsabilità

Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari della autorizzazioni di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso autorizzazione.

Art. 15- Tariffe, tasse e imposte

Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono soggette alle tariffe, tasse e imposte comunali previste dalle normative specifiche a riguardo.

Art. 16 - Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalla l. 689/81 sulla depenalizzazione, salvo che la violazione costituiscono più grave reato secondo quanto disposto dalle normative vigenti disciplinanti la materia specifica.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.